

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Resistente: SIA Hydro Energo

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 ⁽²⁾, debba essere interpretata nel senso che la voce 7407 (barre e profilati di rame) non comprende lingotti di rame o in lega di rame di forma rettangolare il cui spessore supera il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma nella cui sezione trasversale vi sono porosità, cavità e crepe irregolari.

⁽¹⁾ GU 1987, L 256, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2011, L 282, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 1o maggio 2019 dalla Région de Bruxelles-Capitale
avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-178/18, Région
de Bruxelles-Capitale/Commissione**

(Causa C-352/19 P)

(2019/C 220/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (rappresentante: A. Bailleux, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza del 28 febbraio 2019 (T-178/18);
- statuire sulla ricevibilità del ricorso di annullamento presentato dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva «glifosato», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ e, per il resto, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione attiva il ricorso della Région de Bruxelles-Capitale. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che la Région de Bruxelles-Capitale non era direttamente interessata dal regolamento impugnato, ai sensi dell'articolo 263, comma 4, TFUE.

A sostegno della sua impugnazione, la Région de Bruxelles-Capitale solleva un motivo unico, suddiviso in due parti.

In primo luogo, il rifiuto del Tribunale di esaminare le condizioni di ricevibilità del ricorso alla luce dell'articolo 9 della Convenzione di Aarhus è il risultato di un'errata interpretazione degli articoli 2, paragrafo 4, e 9 di tale Convenzione stessa e non è sufficientemente motivato.

In secondo luogo, è basandosi su una motivazione insufficiente e sulla mancata osservanza dell'articolo 263, comma 4, TFUE e degli articoli 20, paragrafo 2, 32, paragrafo 1, 36, paragrafo 3, 41, paragrafo 1, 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009, che il Tribunale sostiene l'assenza di incidenza diretta in capo alla ricorrente.

Nella seconda parte del suo ricorso, sviluppata per il caso in cui la Corte accolga la domanda di annullamento dell'ordinanza impugnata e decida di statuire essa stessa sulla ricevibilità del ricorso, la Région de Bruxelles-Capitale espone i motivi per cui il suo ricorso deve essere dichiarato ricevibile in quanto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 263, comma 4, TFUE.

(¹) GU 2017, L 333, pag. 10.

Impugnazione proposta il 16 maggio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 6 marzo 2019, causa T-289/15, Hamas/Consiglio

(Causa C-386/19 P)

(2019/C 220/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza del 6 marzo 2019, Hamas/Conseil, T-289/15;
- pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto di impugnazione;
- condannare il Consiglio all'integralità delle spese nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale, dichiarando che i fatti citati al punto 15 dell'allegato A e al punto 17 dell'allegato B delle note esplicative relative agli atti di marzo 2015 sono invocati in via autonoma dal Consiglio, ha snaturato gli elementi del fascicolo, ha sostituito la sua motivazione a quella dell'autore degli atti contestati, ha violato l'obbligo di motivare la sua decisione e ha privato il ricorrente della possibilità di preparare la sua difesa.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, dichiarando che una decisione di un'autorità amministrativa era stata adottata da un'autorità competente ai sensi di tale disposizione, mentre essa non era mai stata sottoposta a sindacato giurisdizionale.